



REGOLAMENTO PER L'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

PREMESSA

Le attività in classe sono certificate da due documenti amministrativi: il registro di classe e il registro dell'insegnante.

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Interessato: sono le persone fisiche i cui dati personali sono contenuti nel Registro elettronico.

Autorizzato: il dipendente dell'Istituto autorizzato a compiere operazioni di trattamento di dati personali.

Delegato Privacy: ove presente, il dipendente dell'Istituto responsabile delle operazioni di controllo della conformità organizzativa al GDPR 2016/679, ed alla normativa nazionale vigente, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nel caso specifico del presente Regolamento il fornitore del Registro elettronico.

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque piattaforma e/o dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica, anche indiretta, dell'identità.

Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Servizio: il Registro elettronico

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 - Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media.

Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B - Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
Corte suprema di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n. 11445/2001 Valore probatorio del documento informatico
D.L. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
L. 29 luglio 2003, n. 229 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
Legge del 9 gennaio 2004, n. 4
D. L. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale
L. 4 aprile 2012, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
L. 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
DPCM del 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.Lgs. n. 106/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
Codice Civile Artt. 2214 e ss.
Codice Civile Art. 2702
Codice Civile Art. 2712
Codice Penale artt. 476 e 479
D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
GDPR 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023
Decreto Direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024
Nota prot. n. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Nota prot. n. 788 del 31/01/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Nota prot. n. 2773 del 04/04/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Cass. 12724/2000, 6138/2001, 714/2010
Cass. 34479/2021

PREMESSA

Il registro elettronico, introdotto dal D.L.95/2012, è una piattaforma online che consente al personale scolastico, in particolar modo ai docenti, di inserire i dati principali sull'andamento scolastico.

In particolare, il registro elettronico consente:

- la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (ad esempio assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
- la presa visione dell'attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (ad esempio compiti, lezioni, assenze, voti);

- la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti.

Tuttavia il decreto che ha introdotto il registro online ha previsto, oltre all'utilizzo del registro stesso, anche l'adozione di un piano per la dematerializzazione che ad oggi non è ancora stato attuato.

Da questo ne consegue una potenziale coesistenza di entrambe le forme: quella cartacea e quella elettronica.

La Corte di Cassazione tuttavia si è espressa su quest'ultimo aspetto stabilendo che quando il collegio docenti delibera l'adozione del registro in formato elettronico il suo utilizzo diviene obbligatorio.

Va poi ricordato anche, come più volte affermato sempre dalla Suprema Corte, che il registro elettronico è, a tutti gli effetti, un atto pubblico, e pertanto soggetto alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p..

Sempre secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, il registro del professore rientra nell'accezione del "*giornale di classe*" ai sensi dell'art. 41 R.D. 965/1924, dove vanno annotate "*tutte le attività svolte*" e quelle compiute dal pubblico ufficiale che "*attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti*".

Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono pertanto "*atti pubblici di fede privilegiata*" in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica, o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Di conseguenza, afferma sempre la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l'assegnazione dei compiti a casa.

Ogni docente ha il dovere di compilare attentamente il registro di classe e il registro personale e tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del Consiglio di Classe, specificatamente per quanto attiene il processo di apprendimento degli alunni, la valutazione degli stessi e la relativa certificazione.

Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 208196 del 1997). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare.

Si sottolinea l'obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto.

La responsabilità e l'obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell'ordinamento scolastico dall'articolo 7 del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'Istituto ha adottato software "Argo didUP" a cui si può accedere tramite il link:

<https://www.portaleargo.it>.

Tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti a inserire nel registro elettronico le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note generali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di carte cartaceo.

Le famiglie degli studenti riceveranno le credenziali per poter accedere al registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli. Le modalità di utilizzo del Registro elettronico sono indicate in maniera dettagliata in questo regolamento, che ogni docente è tenuto ad osservare.

Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'istituto. I docenti che ne sono sprovvisti devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria incaricato. I docenti che non ricordano più la password di accesso dovranno recuperarla attraverso la procedura di recupero "Password Dimenticata".

FINALITA'

Scopo dell'utilizzo del Registro elettronico è l'informatizzazione di una serie di servizi di natura scolastica, già presenti nella versione tradizionale cartacea, originariamente svolti in locale, aggiornati alla tecnologia digitale e da remoto.

In particolare il Registro elettronico è un software (cloud) che permette di gestire il registro di classe, il registro del professore, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie in ottemperanza al processo di decertificazione e della dematerializzazione della documentazione e della telematica nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio è inteso come parte integrante della programmazione organizzativa nonché educativo-didattica istituzionale e consiste nell'accesso al servizio da parte del personale interno, degli studenti, e delle rispettive famiglie, attraverso specifiche credenziali di autenticazione personale, prevedendo l'accesso in locale o da remoto, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.

Art. 1

L'VIII Istituto Comprensivo "A. Volta" tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente. Il fornitore del servizio è stato nominato Responsabile Esterno del Trattamento ex art. 28 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Il personale che accede alla piattaforma è inoltre stato designato in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati ex art. 29 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

L'Istituto ha provveduto altresì ad informare gli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, fornendo, ove previsto, la formazione necessaria, nonché a regolamentare il servizio ed a predisporre le misure tecniche ed organizzative per la corretta gestione dello strumento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica.

Art. 2

Il registro elettronico sostituisce i seguenti documenti cartacei:

- il registro di classe
- il registro personale del docente

Il registro elettronico inoltre:

- costituisce la repository dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione, verbali di dipartimento, verbali dei collegi docenti, verbali delle commissioni, le programmazioni educativo didattiche, le relazioni iniziali e finali del docente/classe, delle verifiche digitali svolte con Google Moduli.
- costituisce lo strumento di visibilità alle famiglie delle attività svolte in classe, delle valutazioni e dei compiti assegnati

Il registro elettronico infine costituisce l'interfaccia con cui i genitori possono prenotare i colloqui con i docenti.

Art. 3

MODALITA' DI ACCESSO

Docenti e personale scolastico

L'accesso al Registro elettronico può avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS), ai sensi dell'24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall'art. 64 del CAD.

Per accedere al registro elettronico è necessario entrare nel Portale Argo, accedere alla sezione “Registro elettronico didUP; la “firma” del docente attesta la sua presenza in classe.

Utenza

Tutti gli utenti, per avere accesso al Registro elettronico per la parte di loro competenza, ricevono le credenziali (username e password), che vengono consegnate in forma riservata, secondo le modalità e le tempistiche previste dall’Istituto che verranno comunicate agli interessati.

Le credenziali vengono concesse al personale debitamente autorizzato, alle famiglie e, ove previsto, agli studenti.

Le credenziali vanno personalizzate al primo utilizzo e modificate almeno ogni 6 mesi; ogni 3 mesi se sono presenti particolari categorie di dati personali. L’operatività deve essere garantita dal fornitore del servizio e verificata periodicamente. Nel caso in cui gli utenti riscontrassero difficoltà o diversità rispetto a quanto sopra dovranno avvertire immediatamente la Direzione per i provvedimenti del caso.

Se risulta impossibile avviare in automatico la procedura di recupero credenziali, studenti e famiglie possono rivolgersi alla Segreteria Didattica.

L’utilizzo, la conservazione e la custodia delle credenziali sono in totale responsabilità dei diretti utilizzatori.

Art. 4

La rilevazione degli ingressi degli studenti avviene alla prima ora di lezione; detta rilevazione avviene in seconda o terza ora, nel caso di ingresso posticipato di tutta la classe. Nei casi di ingresso ritardato (inizio seconda ora) o di uscita anticipata (penultima o ultima ora dell'orario antimeridiano o pomeridiano) di singoli studenti, le presenze e le assenze verranno segnalate sul registro dal docente, ed entreranno nel conteggio finale delle ore di presenza occorrenti per la determinazione della validità dell'anno scolastico, per ogni singolo studente.

L'Istituto provvede a sottrarre dal conteggio delle assenze le ore dedicate ad iniziative didattiche organizzate nell’ambito dell’Offerta formativa (uscite didattiche, visite di istruzione, stage, gare sportive, ecc.).

Le lezioni hanno inizio alle ore 08.10; gli studenti che entrano a scuola con un ritardo massimo di 10' possono essere ammessi in classe: in tal caso, l'insegnante segnerà lo studente come presente in classe con la sigla "R" (Ritardo), che dovrà poi essere giustificato il giorno stesso o alla prima ora del giorno successivo.

Le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate vanno giustificate tramite il libretto per gli alunni della scuola primaria e mediante il registro elettronico per gli alunni della scuola secondaria.

L’operazione di verifica della giustificazione dell'assenza e la conseguenziale registrazione, rientra nei doveri dei docenti della prima ora.

I docenti della seconda ora (o altri docenti della stessa classe nello stesso giorno) verificano e registrano le giustificazioni degli alunni che entrano in ritardo.

I docenti che hanno lezione nell’arco della giornata, verificano e registrano le firme sulle richieste di uscita anticipata.

Art. 5

Il docente dovrà compilare il registro elettronico nelle seguenti parti:

- firma presenza;
- inserimento presenze, alunni fuoriclasse, entrate in ritardo e uscite anticipate e giustificazione delle assenze;
- compilazione giornale di classe: inserimento attività svolte e attività assegnate, annotazioni registro, promemoria, note disciplinari;

- inserimento valutazioni;
- gestione attività propedeutiche agli scrutini intermedi e finali (tutti i docenti);
- compilazione verbale di scrutinio (coordinatore di classe)
- inserimento programmazione didattica in condivisione documenti;
- inserimento delle verifiche digitali svolte con Google Moduli;

La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: in caso di particolari problemi tecnici, la firma dovrà essere regolarizzata entro la stessa giornata. I docenti che, per varie ragioni, si trovino nella impossibilità di apporre la propria firma, sul registro elettronico, nell'arco della stessa giornata lavorativa, dovranno segnalarlo tempestivamente al Dirigente

In caso di malfunzionamento del software o indisponibilità momentanea del supporto informatico o della connessione Internet, il docente deve annotare assenze, voti, argomenti delle lezioni in un supporto cartaceo.

La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita preferibilmente durante l'ora di lezione e comunque non oltre le 24 ore dalla lezione stessa.

La registrazione dei compiti assegnati per casa va inserita durante l'ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui gli stessi sono assegnati (**“SCUOLA PRIMARIA:** Nelle giornate in cui la classe ha svolto orario antimeridiano, i docenti caricheranno i compiti nel Registro elettronico entro le ore 15.00. Nelle giornate in cui la classe ha svolto orario pomeridiano, i docenti caricheranno i compiti nel Registro elettronico entro le ore 17.00. **SCUOLA SECONDARIA** I docenti caricheranno i compiti nel Registro elettronico entro le ore 16.00.” – *Regolamento modalità di assegnazione dei compiti da svolgere a casa – delibera CD n. 55 del 10.09.2025*).

Particolare cura all'assegnazione dei compiti va riservata alle classi dove sono presenti alunni con certificazioni L. 104/92 o L.170/2010.

Le verifiche scritte/pratiche vanno calendarizzate e riportate sull'Agenda del Registro elettronico. Eventuali variazioni di data, dovute a cause di necessità, vanno comunque riportate sull'Agenda.

Oltre alla pianificazione delle date, è necessario specificare le tematiche oggetto della verifica.

Le Note Disciplinari vanno inserite preferibilmente durante l'ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui le stesse sono assegnate. Restano valide le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del “registro elettronico”, così come previsto dalla Nota prot. N. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6

I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti nel Registro elettronico nell'arco della giornata.

I voti relativi alle prove scritte devono essere inseriti nel Registro elettronico entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse, fatte salve le cause di forza maggiore (es. assenza prolungata del docente).

I voti registrati non vanno modificati, qualsiasi variazione lascia una traccia che potrebbe essere impugnata in caso di contenzioso. Pertanto, è opportuno che i docenti inseriscano le valutazioni di prove scritte e pratico-grafiche nel registro elettronico dopo la loro consegna agli studenti (o contemporaneamente a essa): in tal modo si potranno limitare errori e modifiche a posteriori.

Art. 7

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

La proposta di voto per lo scrutinio va riportata sul registro entro le 24h prima dello scrutinio stesso, salvo diverse esplicite indicazioni presenti nelle comunicazioni che regolano l'andamento dello scrutinio.

Art. 9

A integrazione di quanto previsto per tutti i docenti, il Coordinatore del Consiglio di classe utilizza il Registro Elettronico per:

- il controllo assenze per validità dell'anno scolastico
- la preparazione dello scrutinio con: verifica del corretto inserimento dei voti da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe, proposta del voto di comportamento ricavato dai criteri deliberati dal Collegio
- il monitoraggio delle situazioni più significative e preoccupanti in relazione all'andamento didattico disciplinare dell'alunno;
- il monitoraggio delle Note Disciplinari;
- la comunicazione, invio e-mail alle famiglie.

Art. 10

Ogni genitore riceverà al momento dell'iscrizione le credenziali per avere accesso al registro elettronico e conoscere le assenze, i ritardi, le giustificazioni, i voti e le note disciplinari riguardanti il proprio figlio.

Ciascuna famiglia può verificare quotidianamente l'attività didattica svolta in classe, monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dello/a studente/ssa, ricevere comunicazioni generiche o, ove previsto, personalizzate, avere informazioni specifiche sulle valutazioni riportate, sia nel corso dell'anno, sia in chiusura dei periodi didattici e dell'anno scolastico.

Ove previsto, gli studenti e le famiglie potranno altresì utilizzare il Registro elettronico per ricevere la documentazione didattica (compiti, link, altro) ad uso della classe e, se del caso, dello/a specifico/a studente/ssa, nonché per caricare gli elaborati richiesti dal proprio rispettivo Docente. Anche per l'utenza restano valide le raccomandazioni in merito alla necessità "di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali", in modo tale che "ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del "registro elettronico", così come previsto dalla Nota prot. N. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 11

Il personale della Segreteria utilizza il Registro Elettronico per:

SEGRETERIA DIDATTICA

- creare l'associazione docenti-materia (inizio anno, con aggiornamenti in itinere);
- distribuire le credenziali ai genitori e agli alunni (sia nuovi, sia in caso di smarrimento);
- stampa pagelle dell'anno in corso e degli anni precedenti (solo su richiesta degli interessati);
- stampa e archiviazione del Registro generale dei voti A.S. precedente (dopo gli scrutini).
- pubblicazione delle circolari e dei documenti relativi agli alunni (bacheca).

SEGRETERIA DEL PERSONALE E D.S.G.A.

- interagire con l'Amministratore del Registro per la gestione delle credenziali di accesso al registro dei docenti distinti:
- nuovi titolari (nuove credenziali a inizio anno);
- supplenti (nuove credenziali, disattivazione docente titolare, cessazione)
- gestione richiesta permessi (assenze, malattie, permessi orari, permessi giornalieri ecc..)
- pubblicazione delle circolari e dei documenti relativi al personale (bacheca).

Art. 12

La Dirigente e/o i suoi delegati, utilizzano il Registro Elettronico per:

- pubblicazione delle circolari e dei documenti relativi al personale docente/ATA (bacheca).
- pubblicazione delle circolari e dei documenti relativi agli alunni e alle famiglie (bacheca).

I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, dal Coordinatore di classe, per i casi di specifica competenza, dai docenti di sostegno per i propri studenti ed esclusivamente per la parte di propria competenza, dai rispettivi genitori degli alunni.

CONDIZIONI E NORME PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Per tutti gli utenti l'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione esplicita del presente Regolamento.

- a) L'utente può accedere direttamente alla propria area del Registro elettronico collegandosi al sito del fornitore, o tramite le apposite app, ove previste, utilizzando le proprie credenziali di autenticazione;
- b) Le credenziali e gli strumenti atti all'autenticazione (es.: autenticazione a doppio fattore su diverso dispositivo), non possono essere concessi in uso o ceduti a terzi.
- c) Alla fine della sessione di utilizzo del registro elettronico, ogni utente deve assicurarsi di aver chiuso il proprio profilo;
- d) Il personale non può allontanarsi dai locali della scuola provvisti di strumenti elettronici atti all'utilizzo del registro elettronico lasciando incustodita e/o aperta la sessione del Registro elettronico;

- e) Il personale non può lasciare incustoditi i device, privati e/o forniti dall'Istituto, atti all'utilizzo del Registro elettronico e/o alla conservazione di dati personali in responsabilità della scuola;
- f) L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio profilo e pertanto esonera l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
- g) Per nessun motivo il servizio potrà essere utilizzato per motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all'interno dell'Istituto.
- h) Accettando il presente Regolamento, l'utente accetta anche le norme sulla privacy dei rispettivi fornitori dei servizi, reperibili sui rispettivi siti web.

CONDIZIONI DI UTILIZZO PER L'UTENZA

(Qualora sia previsto l'accesso al registro tramite credenziali)

- a) la password fornita inizialmente dovrà essere obbligatoriamente modificata al primo accesso.
- b) Le credenziali di autenticazione riconducibili al servizio del Registro elettronico messo a disposizione dalla scuola sono di proprietà dell'Istituto.
- c) L'utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso.
- d) Nel caso di smarrimento della password l'utente dovrà provvedere immediatamente a crearne una nuova, e, qualora l'utente non sia in grado di provvedere in autonomia come previsto nel punto precedente, a comunicare immediatamente l'accaduto all'Istituto che provvederà a resettare quella in essere ed a fornirne una nuova, da personalizzare successivamente a cura dell'utente stesso.
- e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente confidenziale.
- f) L'utente si impegna a utilizzare l'account esclusivamente per le finalità indicate dal presente regolamento.

Si richiede di predisporre inoltre, nei propri device privati, almeno una password/pin di accesso (preferibilmente biometrico ove possibile), ed un antivirus adeguato.

NORME FINALI

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l'Istituto, nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni. L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

L'account sarà revocato entro 30 giorni dal termine del rapporto lavorativo per il personale assunto a tempo indeterminato e determinato. Nel caso di supplenze brevi, l'account sarà invece revocato entro una settimana dal termine del contratto.

Nel caso di studenti, l'account verrà altresì revocato trascorsi 30 giorni dal termine di ciascun percorso di studi presso l'Istituto.

Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica della gestione della privacy; l'utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore.

Allegati:

1. Contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
2. Questionario di valutazione Privacy (da verificare annualmente);
3. Certificato di qualificazione, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, al fornitore del servizio (da verificare annualmente);
4. Certificato di qualificazione rilasciato dal Data Privacy Framework al fornitore del servizio qualora vengano utilizzati datacenter statunitensi;
5. Documentazione del fornitore del servizio che attesti la conformità dei punti 1, 2, 3 e 5 e 6 dell'Allegato 1 della Nota prot. N. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

INFORMATIVA

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, l'Istituto ____, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale sull'utilizzo del Registro elettronico per scopi didattici ed istituzionali in merito all'utilizzo dei dati personali che li riguardano.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)

Il titolare del trattamento è l'Istituto ____, Via ____ nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: ____.

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Gemini Consult Srl raggiungibile ai seguenti contatti: Tel.: 0422/877411. Mail: rpd@legalmail.it.

Finalità

Scopo dell'utilizzo del Registro elettronico è l'informatizzazione di una serie di servizi di natura scolastica, già presenti nella versione tradizionale cartacea, aggiornati alla tecnologia digitale e da remoto.

In particolare il Registro elettronico è un software (cloud) che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie in ottemperanza al processo di decertificazione e della dematerializzazione della documentazione e della telematica nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio è inteso come parte integrante della programmazione organizzativa nonché educativo-didattica istituzionale e consiste nell'accesso agli applicativi del fornitore da parte del personale interno, degli studenti, e delle rispettive famiglie, attraverso specifiche credenziali di autenticazione personale, prevedendo l'accesso in locale o da remoto, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.

A garanzia della riservatezza dei dati, l'Istituto, all'atto della stipula del contratto di servizi che regola l'uso di tale piattaforma, ha verificato che questa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza adeguate per la tutela dei dati personali e che risponde ai canoni di Legge richiesti. Non verrà eseguito su di essa alcun processo decisionale automatizzato (profilazione), né alcuna forma di diffusione.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali richiesti, ed il loro conseguente trattamento, sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il

mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali, inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari e a condanne penali e reati, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la presente Istituzione scolastica, o, a seconda del caso, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetta la presente Istituzione scolastica

Modalità di trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla Legge, con l'ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali raccolti potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti appartenenti alla presente Istituzione scolastica:

- dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici, esplicitamente autorizzati al trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- professionisti e società esterne, designati quali Responsabili del trattamento, al fine di svolgere servizi di varia natura. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, agli aventi diritto, a mera richiesta, presso la sede della presente Istituzione scolastica;

altri soggetti pubblici o privati qualora ciò sia necessario per l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento o derivanti da atti amministrativi generali e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati presso gli archivi della presente Istituzione scolastica per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e la scuola, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di Legge. In ogni caso i dati personali sono conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle "Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche" e dal "Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche", redatti dal Ministero per i Beni e le attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea; l'eventuale utilizzo di soluzioni tecnologiche che comporti il trasferimento di dati personali verso paesi terzi non europei potrà avvenire esclusivamente in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie adeguate, sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa.

Diritti dell'interessato.

Relativamente ai dati personali medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una

qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall'Istituto ____, si fa presente che l'interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente.

Diritto di reclamo.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)

Fonte dei Dati Personali

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l'Interessato e, ove previsto, acquisiti da fonti accessibili al pubblico, da altre Amministrazioni dello Stato, o da altri soggetti, pubblici o privati, con i quali la presente Istituzione scolastica coopera per l'assolvimento dei propri obblighi istituzionali.

Approvato nel CD del 26.06.2025 con Delibera n. 100 e dal CDI del 09.09.2025 con Delibera n. 35.